

STATUTO

**INTEGRA & DEVELOPMENT
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA MONTI DI EBOLI SNC

Numero REA: SA - 437098

Codice fiscale: 05320260655

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

Le parti comparenti si danno atto che ciascuna ha sottoscritto e versato nelle casse sociali una quota del valore di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) di modo che il capitale iniziale della società ammonta ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero).

ART. 4) Per la gestione, l'amministrazione e la rappresentanza della società, i soci optano per l'Organo Amministrativo formato dal Consiglio di Amministrazione, e a tale carica eleggono, per i primi tre esercizi, i signori:

REPPUCCIA Vito, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

CONFORTI Vincenzo, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

FRESOLONE Mariangela, Consigliere;

tutti come sopra costituiti, che accettano, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

ART. 5) Ai sensi della vigente normativa il Collegio Sindacale verrà eletto soltanto quando ciò sarà imposto dalla legge.

ART. 6) Le persone socie dichiarano di autorizzare il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società, a richiederne l'iscrizione nell'Albo indicato dal D.Lgs. n. 220/2002 e negli altri Albi previsti dalla vigente normativa, e ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste dalle autorità amministrative al fine delle iscrizioni di legge.

ART. 7) Il presente atto e le relative formalità sono esenti da imposta di bollo.

ART. 8) Le spese e tasse del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della società qui costituita, per l'importo presumibile che le parti comparenti indicano in euro 1.000,00 (mille virgola zerozero).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti comparenti che, a mia domanda, lo approvano e confermano, e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti quaranta.

Consta di fogli due, scritti parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate quattro e sin qui della presente.

F/TI: Reppuccia Vito, Conforti Vincenzo, Fresolone Mariangela, Francesco Ragonese Notaio (Sigillo).

SEGUE QUANTO ALLEGATO

STATUTO

Art.1) E' costituita, ai sensi della legge n. 381/1991, una Società Cooperativa sociale a mutualità prevalente O.N.L.U.S. denominata

INTEGRA & DEVELOPMENT SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE O.N.L.U.S.

La cooperativa sarà iscritta, a cura dell'Organo Amministrativo, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 cod. civ.

Art. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Eboli (SA).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altro Comune, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3) La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta). Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4) La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera 'a' della stessa.

Art. 5) La società ha per oggetto le seguenti attività:

la cooperativa ha, come suo scopo prioritario, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e in applicazione della legge 662/1996 - dlgs 460/1997 disciplinante le onlus, quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e l'integrazione sociale delle persone, con particolare riferimento agli immigrati ai soggetti socialmente svantaggiati, ovvero in situazione di disagio in particolare soggetti svantaggiati senza dimora, anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di aids, degli handicappati psichici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; tale scopo viene perseguito e realizzato attraverso la gestione di servizi sanitari e socio/sanitari, sociali, assistenziali ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ad assicurare un effettiva risposta agli immigrati di ogni nazionalità, ai bisogni dei cittadini con disabilità e portatori di handicap, delle persone in condizioni di svantaggio sociale essendo immigrati, neuro-psico-fisico e sensoriale, delle persone anziane/o in età evolutiva, delle persone in situazione di disagio sociale, nonché delle loro famiglie, in applicazione della legge regione campania n. 11/1984 e successive modificazioni ed integrazioni e delle leggi in applicazione delle onlus in particolare dlgs 460/1997. in tale contesto, la cooperativa promuove e tutela i diritti di queste persone; opera per rendere concreti i principi delle pari opportunità agli immigrati e non è della non discriminazione delle fasce deboli; favorisce processi concreti di integrazione sociale e culturale, contrastando ogni forma di esclusione e di emarginazione; agisce sempre, nell'espletamento della sua attività, in accordo ai principi di uguaglianza, imparzialità, diritto di scelta, continuità assistenziale, partecipazione, efficacia ed efficienza. la cooperativa, essendo peraltro retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, e non

perseguendo alcun fine di speculazione privata, ha l'ulteriore scopo di procurare ai suoi soci - in stretto nesso funzionale con queste finalita' di carattere sociale - continuita' d'occupazione lavorativa adeguatamente remunerata, nonche' di contribuire al miglioramento delle condizioni morali, sociali, economiche e professionali di essi e delle loro famiglie, da perseguire in via principale - proprio attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa cooperativa e in via mediata attraverso lo svolgimento delle piu' varie attivita' collaterali ideate a servizio e in favore di questi; per il raggiungimento dello scopo mutualistico interno, da realizzare attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa cooperativa, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, come necessario corollario del loro rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata od autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana; la cooperativa, ricorrendone la necessita' e/o l'opportunita', puo' operare, senza alcun vincolo o limitazione, anche con soggetti terzi non soci.in relazione agli scopi della cooperativa, cosi' come definiti nel loro complesso all'articolo precedente e, in relazione ai requisiti che, cosi' come piu' oltre determinati, devono essere posseduti dai soci, nonche' in relazione agli interessi, alle aspirazioni e alle aspettative degli stessi, la cooperativa promuove, organizza, offre e gestisce, in tutto o in parte, sia direttamente e sia tramite qualsiasi altra struttura ad essa facente riferimento, sia stabilmente che in via temporanea, sia per conto proprio che per conto di terzi, sia direttamente che in regime di convenzione, sia sulla base di programmi di intervento propri e/o di progetti locali e nazionali, promossi anche dall'unione europea o da altri organismi internazionali, le seguenti attivita':

a) prestazione di servizi di assistenza qualificata sociale e sanitaria (con il lavoro conferito dai propri soci e, occorrendo, da ausiliari e lavoratori autonomi non soci) in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, formativo ed informativo ovvero riabilitativo, resi a domicilio oppure presso strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali o di qualunque altro genere, in favore di persone immigrati e disabili e altre fasce deboli;

b) creazione, organizzazione e gestione, in proprio e/o per conto di istituzioni

pubbliche o private, anche in convenzione, di ambienti protetti, quali in via esemplificativa di strutture complesse per immigrati, portatori di handicap in eta' evolutiva, ovvero di residenze sanitarie assistite (r.s.a.) per disabili ed anziani, immigrati, ovvero ancora di hospice per malati terminali, con correlata fornitura ai relativi ospiti di assistenza globale e continuativa e connesse prestazioni di servizi accessori;

c) creazione, organizzazione e gestione, sia direttamente e sia per conto

terzi, anche stipulando apposite convenzioni e preve intese ed accordi con medici e personale specializzato nelle varie discipline, di poliambulatori, di consultori, di centri di prevenzione e di accoglienza, di laboratori per analisi cliniche e per la diagnostica strumentale;

d) promozione, organizzazione e gestione, sia direttamente e sia per conto terzi, anche in convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di accompagnamento e di trasporto con varie modalita' di immigrati, disabili ed altre categorie protette;

e) organizzazione e gestione, in conto proprio o di terzi, anche in convenzione, di centri balneari e/o elioterapici, bar e ristoranti, nonche' di soggiorni climatici marini, montani e/o termali, presso centri vacanze, residence o qualsiasi altra struttura idonea allo scopo, per fini dell'integrazione sociale, ai fini di assistenza perl'immigrazione, riabilitativa e/o ricreativi, tanto in favore degli immigrati, disabili fisici o sensoriali e/o di portatori di malattie invalidantie/o di soggetti anziani, minori o di qualunque fascia d'eta', nonche' delle loro famiglie, quanto in favore dei soci e delle loro stesse famiglie, non escluse comunque altre possibili attivita' di turismo e ricreazione sociale;

f) promozione, coordinamento e gestione di corsi e progetti di formazione professionale nazionali ed internazionali anche con specialistica, nonche' sociale e culturale; di lezioni, conferenze e convegni, finalizzati anche al miglioramento e all'accrescimento professionale a medio/lungo termine dei soci, degli immigrati e disabili ed altre categorie deboli, nonche' attivazione e conduzionedi progetti di ricerca, anche affidati in tutto o in parte - a soggetti attuatori terzi ed istituzione di borse di studio in materie attinenti all'attivita' sociale e/o ai settori di sua possibile attivita' ulteriore - gestione integrata mondo del lavoro e sport per la gestione di stutture pubbliche e private;

g) creazione, organizzazione e gestione, sia diretta che affidata a terzi, di spacci cooperativi interni di prodotti alimentari e di articoli di vestiario e di prima necessita', aperti soltanto ai soci nonche' alle persone e, di riflesso, ai loro familiari, che usufruiscono dei servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali e riabilitativi prestati dalla cooperativa e/o che risultano ospiti degli ambienti protetti gestiti dalla cooperativa stessa; servizi per l'immigrazione in ogni forma - realizzazione di progetti per l' integrazione degli immigrati nella societa' ovvero nel mercato del lavoro - programmi di formazione ed informazioni per l'immigrazione - servizi socio sanitari e socio assistenziali per conto di enti pubblici e privati - servizi di telesoccorso, teleassistenza, telefonia sociale e gestione call center - gestione assistenza domiciliare anziani e disabili - gestione diservizi sociali quali il recupero e reinserimento in societa' degli immigrati,tossicodipendenti, handicappati e minori; - gestione di case di riposo per immigrati e anziani; -gestione di centri di

aggregazione giovanile quali centri sociali; - servizi di pulizia e facchinaggio e trasporto per enti pubblici e privati con lavoratori della cooperativa; - servizi di custodia e vigilanza con lavoratori della cooperativa; - gestione di ogni tipo di mensa pubblica e privata; servizio di trasporto accompagnamento ed assistenza scolastica agli immigrati, disabili o portatori di handicap; - svolgimento di iniziative di animazione creative e ricreative in campo sociale culturale e sportivo; volontariato, marketing e comunicazione per il terzo settore e non - gestione strutture piccole, medie e grandi per gli immigrati, anziani e disabili, gestione asili nido, scuole materne, centri polivalenti, babysitting ed affini; - servizi per turismo sociale sostenibile e non - commercio equo e solidale e commercio di prodotti alimentari e non in ogni forma diretta ed indiretta anche con la gestione di commercio elettronico sia di prodotti realizzati dagli immigrati sia di prodotti acquisiti dal mercato e rivenduti; gestione in proprio di attivita' agricole, commerciali, industriali, artigianali e di servizi organizzate da immigrati e da diversamente abili strumentali al settore sociale - ricerche di mercato nell'ambito sociale con lavoratori della cooperativa - servizi di comunicazione e marketing, centro elaborazione dati socio/sanitario, istituto di ricerche per il settore sociale e sanitario - gestione strutture private e pubbliche per il settore del sociale e sanitario - centro di riabilitazione, gestione centri sportivi (campi da calcio, piscine, palestra ecc ecc) - realizzazione in proprio di opere edili e non in economia con personale interno e/o ricorrendo a incarichi esterni, lavori di edilizia in ogni suo aspetto e lavori di realizzazione impianti elettrici, fognari, stradali ecc in ogni aspetto della filiera edile - attivita' di somministrazione di alimenti e bevande strumentali alla gestione sociale - realizzazione di lavori artigianali nel campo della ceramica e non - gestione legata alla pesca e all'acquacoltura attraverso le necessarie forme di integrazione con la filiera sociale - servizi per l'ambiente e risanamento dei terreni e ogni tipo di spazio - realizzazione e installazione di tabelloni pubblicitari con risorse interne da integrare nel mondo del lavoro con progetti sociali - promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarieta' nazionale ed internazionale - servizi di segreteria c/terzi nel settore sociale con programmi di inserimento e formativi - realizzazione siti web e vendita con programmi realizzati da immigrati - gestione siti web, giornali, televisioni e radio per eventi legati al mondo sociale - attivita' editoriale per il settore sociale - la partecipazione a gare ed appalti, nel settore dei servizi, sui mercati nazionali ed esteri e creazione rete d'impresa e centro assistenza tecnica per i servizi sociali - attivita' sindacale ed assistenza degli immigrati nel mondo del lavoro - la cooperativa puo' inoltre svolgere qualunque altra attivita', nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutti i negozi

giuridici di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o anche semplicemente utili al perseguimento degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti o strumentali ai medesimi; per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, accordi, sia con enti pubblici che privati; può richiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, comprese l'unione europea, banche private e banche d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quanto altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati; la cooperativa può anche provvedere alla costituzione di specifici fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; la cooperativa, inoltre, può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 c.c. così come può assumere (e poi anche dismettere) partecipazioni ed interessenze in altre imprese, sia per stabile investimento e sia per necessità, anche prospettiche, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa cooperativa, ma mai per semplici fini speculativi ricollegabili soltanto ad un loro successivo collocamento sul mercato; sempre in vista dell'ottimale perseguimento dell'oggetto sociale, attraverso l'auto-finanziamento della società cooperativa, e anche per stimolare e favorire tra i soci la propensione al risparmio e lo spirito di previdenza, la cooperativa potrà istituire una speciale sezione di attività, per la raccolta di prestiti da parte dei soci in favore della cooperativa stessa; tale attività sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; tale attività verrà svolta in piena ottemperanza ed entro i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e, in particolare, dal d.lgs. 385/1993, dalla delibera del cicr del 3 marzo 1994, dalle istruzioni della banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dall'art. 13 del dpr 601/73, come modificato dall'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, essendo assolutamente esclusa, perché vietata, la raccolta di risparmio tra si prevede la gratuità delle cariche dei componenti del consiglio di amministrazione ad esclusione del presidente del consiglio di amministrazione.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti

del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti in collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può aderire ad un gruppo di cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

Art. 6) Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento dev'essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'organo di amministrazione, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Art. 8) Ciascun socio può sottoscrivere soltanto una quota.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) ciascuna;
- b) dalle quote annuali per spese di amministrazione, che ogni socio è tenuto a versare entro un mese dalla data di approvazione della deliberazione assembleare che ne determina la misura;
- c) dal fondo di riserva legale;
- d) dal fondo di riserva straordinaria;
- e) da quant'altro venga ad accrescere il patrimonio sociale.

Art. 9) Possono essere soci della Cooperativa coloro i quali:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni

concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche maggiori di età e/o persone giuridiche che abbiano i requisiti, le capacità e le competenze necessari per svolgere le attività inerenti all'oggetto sociale appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, vale a dire coloro i quali per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa o che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa;
- b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991;
- c) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Le domande di ammissione vanno indirizzate all'organo di Amministrazione che le esamina, accogliendole o rigettandole.

Le domande dovranno indicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il numero di codice fiscale dell'istante.

Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide irrevocabilmente, con l'obbligo di precisare e comunicare il motivo dell'eventuale rifiuto all'istante, il quale potrà avvalersi del disposto dell'art. 2528 cod. civ.

d) soci in formazione

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, denominata "soci in formazione", i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale dei soci in formazione non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione

dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria dei soci in formazione:

- a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, oltre a quelle di cui all'articolo 13.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo predetto, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 10) Il socio e' tenuto ad osservare il presente statuto, le delibere adottate dagli organi sociali e le clausole degli eventuali regolamenti interni.

Art. 11) La qualita' di socio si perde per recesso (regolato dal disposto dell'art. 2532 cod. civ.), esclusione (regolata dal disposto dell'art. 2533

cod. civ.) o morte (regolata dal disposto dell'art. 2534 cod. civ.).

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste dal successivo art.48.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;

g) nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

I soci esclusi per i motivi indicati nelle lettere da a) ad f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale nel termine di 60 (sessanta giorni) dalla comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente statuto.

Art. 12) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata A.R.

Art. 13) Le riserve non possono essere distribuite tra i soci ne' durante la vita della societa' ne' all'atto dello scioglimento della Societa'.

La societa' non puo' distribuire dividendi in misura superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

La societa' non puo' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 14) Il versamento della quota dev'essere effettuato dal socio interamente all'atto della sottoscrizione.

I soci sono responsabili per le obbligazioni sociali limitatamente all'ammontare del conferimento.

Le quote sono sempre nominative; non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli, ne' essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo di Amministrazione, nel rispetto del disposto dell'art. 2530 cod. civ.

Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Art. 15) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, che compilara' con criteri di oculata prudenza e nel rispetto delle norme di legge regolanti la materia.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore a quella determinata dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla retribuzione delle quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente; in ogni caso, possono essere distribuiti dividendi, acquistate quote della cooperativa o assegnate ai soci riserve divisibili, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore a un quarto;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Il tutto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo al disposto della legge n. 59/1992; in ogni caso, una quota degli utili netti annuali dev'essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2545 quater, comma 2, cod. civ.

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici, in conformita' dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con emissione di nuove.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale,

dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 16) Sono organi della societa':

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato, facoltativamente o necessariamente ai sensi dell'art. 2543 cod. civ.

Art. 17) L'assemblea dei soci e' ordinaria o straordinaria.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale ultima dev'essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, e non oltre sette giorni da essa.

L'avviso va esposto nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle predette formalita' di convocazione, l'Assemblea e' regolarmente costituita qualora siano presenti o regolarmente rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano altresì presenti tutti i componenti dell'organo di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale, se istituito.

L'organo di Amministrazione potra', a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita in questo articolo, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutto quanto attiene alla gestione sociale e che sia riservato alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo esame dall'organo di amministrazione;
- d) delibera sulla responsabilita' degli amministratori;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze sociali, connesse alla struttura o all'oggetto della societa'.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci aventi

diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 19) In prima convocazione, le Assemblee ordinarie o straordinarie sono regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per la nomina e la revoca delle cariche sociali occorrerà comunque il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 20) Se i soci intervenuti, di persona o per delega, in sede di prima convocazione non raggiungano il quorum richiesto dall'articolo precedente per la valida costituzione dell'Assemblea, gli oggetti che sarebbero dovuti essere trattati in prima convocazione potranno essere trattati nel giorno fissato per la seconda convocazione.

In tale sede l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, quale che sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, quando sono presenti o rappresentati almeno un terzo più uno dei soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali, o quando trattasi di persone, si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 21) Hanno diritto al voto nelle assemblee tutti i soci che siano tali da almeno tre mesi e non siano in mora con i versamenti richiesti dalla società.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale nell'Assemblea e conservate agli atti della società.

Art. 22) L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina anche un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, che sarà un notaio nei casi richiesti dalla Legge.

Art. 23) La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due fino a tre

membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o piu' amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico dev'essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo piu' limitato che verra' stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, e' consentita la revoca in ogni tempo e senza necessaria motivazione ovvero giusta causa, con applicazione della disciplina di cui all'art. 1725 comma 2 cod. civ..

E' ammessa la rieleggibilita'.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilita' enunciati per il consiglio di amministrazione si riferiscono anche all'amministratore unico, se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione puo' validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri e il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 24) L'organo di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria della societa', e gli sono conferite tutte le facolta' per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservate alla competenza dell'assemblea.

Art. 25) Se sia nominato il Consiglio di Amministrazione, in caso di mancanza di uno o piu' amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dagli artt. 2385 e 2386 cod. civ.

Art. 26) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico hanno la rappresentanza della societa' di fronte ai terzi e in giudizio, danno esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio di Amministrazione, sono autorizzati a

riscuotere i pagamenti e a rilasciare liberatorie quietanze, hanno facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria ed amministrativa, e di nominare procuratori speciali.

In caso di urgenza essi adottano sotto la loro responsabilita' tutti i provvedimenti che ritengano necessari, sottoponendoli poi, con pari urgenza, alla ratifica degli organi competenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' sostituito dal Vice Presidente oppure, ove anche quest'ultimo manchi, dal Consigliere piu' anziano.

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti (massima I.C. 15 Commissione Societaria Triveneto).

Art. 27) Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; e' composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 cod. civ. Il Presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea a norma di legge; si applica il disposto dell'art. 2543 cod. civ. Il controllo contabile viene esercitato nei casi e secondo le norme di legge vigenti.

Art. 28) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 29) In caso di cessazione della societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dev'essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformita' al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera 'c' cod. civ., cosı come anche previsto dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 30) Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, l'organo di Amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 31) La risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi ultimi e la societa' in dipendenza dell'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti di cui al precedente articolo, resta demandata alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della societa'.

L'Arbitro decidera' ex bono et aequo, quale amichevole compositore, e il

lodo sara' inappellabile.

Art. 32) Per quanto non e' previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle societa' cooperative a norma dell'art. 2519 cod.civ., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' a responsabilita' limitata.

F/TI: Reppuccia Vito, Conforti Vincenzo, Fresolone Mariangela, Francesco Ragonese Notaio (Sigillo).